


RIAPRIRE IN SICUREZZA - LA DISCIPLINA NORMATIVA CHE TUTELA LE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI IN TEMPO DI CONVID/19



SAVERIO PANZICA

saveriopanzica@gmail.com

Oltre ai confini regionali, il 3 giugno l'Italia si prepara a riaprire le frontiere con il resto d'Europa. Per chi varcherà i confini non sarà più prevista la quarantena obbligatoria con isolamento di 14 giorni. Una misura che mira a far riprendere il flusso turistico in vista dell'estate. Dunque, nel decreto e nel successivo Dpcm, è prevista la possibilità di entrare in Italia dai Paesi dell'Unione europea, dell'area Schengen compresi Svizzera e Monaco.



Anche la Commissione europea sta coordinando la riapertura dei confini dei partner dell'Unione. Sarà l'Ecdc, l'Agenzia Ue per le malattie, a mappare il territorio europeo e a bloccare il flusso di viaggiatori tra aree con una alta densità del contagio. Si aspetta che anche gli altri partner europei il 3 giugno aprano le frontiere. Restano invece chiuse almeno fino al 15 giugno tutte le frontiere europee esterne, ovvero con il resto del mondo. A metà del prossimo mese la Commissione europea deciderà se levare il blocco o se prolungarlo.

Le linee guida UE per far ripartire turismo e trasporti nel prossimo bilancio settennale europeo le promesse sono di dare più attenzione al comparto, che pesa per il 10% sul Pil europeo – ieri 13 maggio la Commissione Europea ha divulgato le sue linee guida in materia di turismo e trasporti, cui tutti i Paesi UE dovrebbero attenersi.



“Il turismo è molto importante per tutta l’Unione Europea, si tratta di 27 milioni di lavoratori, diretti e indiretti, che grazie al comparto possono vivere, 3 milioni di imprese, la maggior parte micro e Pmi,

Si tratta di un pacchetto di **indicazioni e raccomandazioni per aiutare gli Stati membri a eliminare gradualmente le restrizioni di viaggio** e consentire alle imprese turistiche di riaprire, dopo mesi di blocco, nel rispetto delle necessarie precauzioni sanitarie. L'Europa punta a una strategia coordinata per fasi per ripristinare la libertà di movimento e interrompere i controlli alle frontiere. Linee guida comuni, quindi, per un **ripristino progressivo dei servizi turistici e indicazioni per i protocolli sanitari** da adottare nei luoghi di vacanza.

Le restrizioni ai viaggi e i controlli alle frontiere dovrebbero essere revocati per le regioni, le aree e gli Stati membri con un'evoluzione positiva ed una situazione epidemiologica abbastanza simile", dice Bruxelles, che suggerisce l'utilizzo di app di tracciamento dei contagli che dialoghino tra loro. **Non è previsto un passaporto sanitario europeo e sarà il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ad aggiornare costantemente la mappa europea dei contagî in base alla quale sarà possibile aprire al flusso di viaggiatori.**

**Bruxelles, 13.5.2020 C(2020) 3250 final COMUNICAZIONE
DELLA COMMISSIONE Covid-19 Verso un approccio graduale e
coordinato per il ripristino della libera circolazione e la revoca dei
controlli alle frontiere interne.**

Le misure da adottare a livello nazionale per eliminare gradualmente le restrizioni dei viaggi dovrebbero tener conto:

- a) della valutazione della convergenza delle situazioni epidemiologiche negli Stati membri;**
- b) della necessità di applicare misure di contenimento, compreso il distanziamento interpersonale, creando e mantenendo al contempo un clima di fiducia nelle società;**
- c) della proporzionalità, vale a dire il confronto tra i vantaggi derivanti dal mantenimento di restrizioni generalizzate e le considerazioni di ordine economico e sociale, compreso l'impatto sulla mobilità dei lavoratori e degli scambi commerciali a livello transfrontaliero nell'UE.**

Tali criteri consentiranno un approccio graduale, flessibile e coordinato per l'eliminazione dei controlli e restrizioni dei viaggi.

ALLEGATO 1

Misure a livello locale

Comunicazione dei rischi e formazione in materia -Piano d'azione

Informazioni per gli ospiti

Distanziamento fisico

Misure di prevenzione e controllo delle infezioni - *Galateo respiratorio - Igiene delle mani - Utilizzo di mascherine facciali*

Misure di prevenzione e controllo delle infezioni - Ventilazione - Pulizia e disinfezione

In caso di sospetto contagio da Covid-19: test, tracciamento dei contatti, isolamento e quarantena

Raccomandazioni specifiche per gli alberghi

1. Amministrazione / gestione 2. Reception e servizi di portineria 3. Ristoranti, sale da colazione e cena, bar 4. Aree fitness 5. Centri benessere e piscine interne 8. Sale per conferenze e riunioni 9. Servizi igienici 10. Ascensori 11. Ospiti vulnerabili 12. Eventi

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_it

Ulteriore documentazione informativa: *1. Infection prevention and control during health care when COVID-19 is suspected: interim guidance* (Prevenzione e controllo delle infezioni durante l'assistenza sanitaria in caso di sospetto di Covid-19: orientamenti provvisori). Ginevra: Organizzazione mondiale della sanità; 2020 [https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-\(ncov\)-infection-is-suspected-20200125](https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125). *2. Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19: interim guidance* (Acqua, impianti sanitari, igiene e gestione dei rifiuti per la Covid-19: orientamenti provvisori) <https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19>.

3. Global surveillance for COVID-19 caused by human infection with COVID-19 virus: interim guidance (Sorveglianza globale dell'infezione umana da Covid-19 causata dal virus della Covid-19: orientamenti provvisori). Ginevra: Organizzazione mondiale della sanità; 2020 <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/surveillance-and-case-definitions>

4. Considerations for quarantine of individuals in the context of containment for coronavirus disease (COVID-19): interim guidance (Considerazioni per la quarantena nell'ambito del contenimento della malattia da coronavirus Covid-19: orientamenti provvisori). Ginevra: Organizzazione mondiale della sanità; 2020 [https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-\(covid-19\)](https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)).

Responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19

L'inosservanza delle norme per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro può determinare una responsabilità civile e penale



Facciamo il punto alla luce del DPCM 26 aprile 2020 e della circolare n. 13/2020 dell'Inail. Fonte ALTALEX - SINTESI

Sommario -1. Premessa 2. Responsabilità del datore di lavoro ed onere della prova 3. Conclusioni

1. Premessa

Il datore di lavoro risponde della mancata osservanza delle norme a tutela dell'integrità fisica dei prestatori di lavoro in quanto titolare di una posizione di garanzia che discende in primo luogo dall'art. 2087 c.c.

La normativa nazionale di riferimento è il **D.Lgs. n. 81/2008** (T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro) il quale coordina, tutte le norme in materia di **salute e di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro**. Anche l'infezione da coronavirus deve essere fatta rientrare nell'alveo delle malattie infettive e parassitarie e, come tale, è senza dubbio meritevole di **copertura Inail** per gli assicurati che la contraggono “*in occasione di lavoro*”. Lo stabilisce il **Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020** all'art. 42 comma 2 nonché la **circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020**. Da ultimo, l'**articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020**, che impone a tutte le imprese che non hanno sospeso la propria attività di osservare il “*protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro*” sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali ed aggiornato lo scorso 24 aprile 2020”

2. Responsabilità del datore di lavoro ed onere della prova

La semplice mancata osservanza di una delle norme sopra citate sarebbe già in astratto sufficiente a determinare in capo al datore di lavoro una responsabilità penale nel caso di un dipendente che affermi di aver contratto la malattia (anche rimanendo asintomatico) sul luogo di lavoro.

Il datore di lavoro che non osserva le norme antinfortunistiche, infatti, è punibile ai sensi dell'[art. 40 c 2 cp.](#) Trattasi di reato omissivo improprio. Nello specifico, il datore di lavoro risponde del reato di lesioni di cui all'[art. 590 c.p.](#) (salvo ipotesi di malattia lieve, guaribile in meno di 40 giorni, procedibile a querela), oppure di omicidio colposo ai sensi dell'[art. 589 c.p.](#) qualora al contagio sia seguita la morte, oltre alla circostanza aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche (**art. 590, comma 3, c.p.**). Per quanto concerne quest'ultima aggravante: violazione dell'art. 2087 c.c. che impone all'imprenditore di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

2. Responsabilità del datore di lavoro ed onere della prova

Per quanto riguarda, poi, l'onere della prova, la circolare n. 13/2020 dell'Inail chiarisce che in linea generale *“Nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus. A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.”*

Per tutti gli altri lavoratori, la copertura assicurativa è riconosciuta a condizione che la malattia sia stata contratta durante l'attività lavorativa stabilendo **l'onere della prova a carico dell'assicurato**.

2. Responsabilità del datore di lavoro ed onere della prova

Considerando, inoltre, che il periodo di tempo che intercorre tra il contagio ed il manifestarsi dei sintomi può arrivare fino a 14 giorni, risulta estremamente difficile sostenere per il lavoratore che il luogo del contagio possa essere individuato con certezza all'interno della sede di lavoro.

A causa della virulenza della malattia, infatti, sarebbe difficile escludere altre possibili cause di contagio quali la vicinanza ad altre persone positive nei luoghi di aggregazione necessaria come supermercati o mezzi pubblici o altrimenti il contatto con familiari conviventi contagiati.

Al datore di lavoro potrebbe essere sufficiente dimostrare di aver adottato tutti i presidi indicati dalla legge per escludere in capo a sé ogni responsabilità. Appare quindi molto difficile per il lavoratore fornire la prova *“al di là di ogni ragionevole dubbio”* ([art. 533 c.p.p.](#)) e corroborare la tesi della colpevolezza del datore di lavoro escludendo con sufficiente certezza l'esistenza di altre cause di contagio esterne alla responsabilità datoriale.

L'eventuale contagio da coronavirus all'interno del luogo di lavoro non esenta il datore di lavoro dal risarcimento del danno anche in sede civilistica, ai sensi dell'[art. 2043 cc](#) ed il riparto dell'onere della prova è anche in questo caso a carico del danneggiato il quale deve **provare il nesso di causalità fra l'evento dannoso di cui chiede il risarcimento e la condotta attiva o omissiva del datore di lavoro.**

3. Conclusioni

L'intrinseca difficoltà di circoscrivere con certezza il luogo di contagio nel contesto lavorativo, agevolato dalla difficoltà legate all'onere della prova e dal lungo periodo in cui i sintomi del virus possono manifestarsi, non deve essere motivo di inosservanza o di allentamento delle misure imposte dalle norme. Si tratta, infatti, prima che di un obbligo giuridico di un **dovere morale dei lavoratori tutti (datori compresi) di rispettare e far rispettare le norme dettate dall'ordinamento**. Alle Autorità preposte il compito di vigilare in questo difficile momento.

ALCUNE CONSIDERAZIONI PER RIAPRIRE IN SICUREZZA

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Art. 6 1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; INAIL - Direzione centrale rapporto assicurativo - Sovrintendenza sanitaria centrale - Circolare n. 13

D.L.16 maggio 2020, n. 33 Articolo 1 commi: 14-15-16 «rispetto protocolli e linee guida regionali o nazionali» Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali...*omissis...*

DPCM 17 maggio 2020 Art. 6 Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero 1. **A decorrere dal 3 giugno 2020**, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonche' le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020, **non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati**: a) Stati membri dell'Unione Europea; b) Stati parte dell'accordo di Schengen; c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; d) Andorra, Principato di Monaco; e) Repubblica di San Marino e Stato della Citta' del Vaticano. 2. Dal 3 al 15 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute...*omissis...*

ALLEGATI: 10 – 11-12 (Pulizia e sanificazione - *Circolare n. 5443 22/02/2020 Ministero Salute*) - 16- 17 (Schede tecniche) Piscine – Strutture ricettive

INAIL - Direzione centrale rapporto assicurativo - Sovrintendenza sanitaria centrale - Circolare n. 13

Oggetto:

Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articolo 34, commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2.

Tutela infortunistica Inail nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro. L’articolo 42, comma 2, del decreto in oggetto stabilisce che *nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infornutato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infornutato con la conseguente astensione dal lavoro.*

OMS: le linee guida per gli hotel durante l'epidemia di covid-19

L'organizzazione mondiale della Sanità ha prodotto un documento con le **linee guida da seguire nel settore alberghiero ed extralberghiero**, basato sulle prove attualmente disponibili nella trasmissione della pandemia provocata dal virus Sars-CoV-19.

L'ultimo aggiornamento di questo documento risale al **30 marzo 2020** e rappresenta il testo a cui si stanno ispirando governi e giunte regionali per definire le direttive che il mondo dell'ospitalità dovrà rispettare all'uscita dalla quarantena. Il documento è rivolto principalmente a chi conduce attività alberghiere ed extralberghiere imprenditoriali, mentre a chi condivide alloggi privati è suggerito di seguire la maggior parte di queste misure a seconda delle possibilità. Il documento completo in italiano è scaricabile https://drive.google.com/file/d/13p2PmcvWssRGL2Ew_RLdpPANrxMJWv8L/view



PROTOCOLLO NAZIONALE ACCOGLIENZA SICURA PREVENIRE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS – SARS COV 2 NELE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE

<https://www.asat.it/document/pdf/protocollo-accoglienza-sicura-e-lettera-di-accompagnamento/pe2df6949d02181fddbb63329a472e87/>

**ASSOCIAZIONE ITALIANA CONFINDUSTRIA ALBERGHI –
FEDERALBERGHI CONFCOMMERCIO – ASSOHOTEL
CONFESERCENTI**

**DOCUMENTO REDATTO PER TUTELARE LA SALUTE DEI
LAVORATORI E DEGLI OSPITI IN TEMPO DI COVID 19
ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE**

AI SENSI DELLE SEGUENTI NORME:

- 1) STATO ITALIANO LEX SPECIALIS**
- 2) OMS ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'**
- 3) INAIL – REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA IN
TEMA DI SICUREZZA PE L'IGIENE ALIMENTARE**
- 4) DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008**

SITOGRAFIA

DPCM 17/05/2020

https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio/home?dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&numeroGazzetta=126

D.L.16 maggio 2020, n. 33

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-16&atto.codiceRedazionale=20G00051&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231>

Circolare n. 5443 22/02/2020 Ministero Salute

<http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73704&parte=1%20&serie=null>

Circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020

<https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-13-del-3-aprile-2020-testo.pdf>